

6901

2005

6901
 14 GIU. 2005
 5648

SENTENZA

N. 69014/2001 REG. GEN

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI MILANO
 - SEZIONE VII CIVILE -

AVV. [redacted]
 TRIBUNALE DI MILANO
 IL CANCELLIERE
 30 GIU. 2005
 RICHIESTA N. ALIB
 COPIA CONFORME
 CON SENZA URGENZA
 APPLICATE MARCHE PER DIRITTI
 Euro. 4,23,10 + 4,13

in persona del G.I.

DOTT. Lorenzo Orsenigo, in funzione di GIUDICE UNICO
 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
 promossa

DA

[redacted], elettivamente domiciliato a [redacted]
 via [redacted] presso lo studio dell' avv. [redacted]
 [redacted] che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. [redacted]
 [redacted], come da procura in atti.

ATTORE-OPPONENTE

CONTRO

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] ed
 elettivamente domiciliata a [redacted], via V. [redacted] presso lo
 studio dell'avv. [redacted]

CONVENUTA-OPPOSTA

OGGETTO: Opposizione a D.I. - Appalto.

CONCLUSIONI: Come da fogli separati allegati.

DIRITTI DI CANCELLERIA
 Circ. n° 8/94335 del 10/4/1989
 Ministero della Giustizia
 PAGAMENTO ASSOLTO.
 Milano, 30 GIU. 2005
 IL CANCELLIERE

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER L'OPPONENTE SIG. [REDACTED]

Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di Milano, contrariis
rejectis,.

NEL MERITO

1. Revocare, dichiarare nullo, di nessun effetto giuridico e comunque annullare il decreto ingiuntivo opposto.
2. In subordine: respingere ogni domanda avversaria.
3. In ulteriore subordine: ridurre le richieste avversarie a quanto eventualmente determinato di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

22/10/14
[Signature]

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Voglia l'ill.mo sig. Giudice adito, reiectis adversis, così giudicare:

NEL MERITO

Respingere integralmente tutte le domande dell'attore, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti di cui agli atti di causa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 22098/2001.

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo condannare comunque il sig. [REDACTED] al pagamento in favore della società [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di euro [REDACTED], oltre interessi e spese, o di quella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di difesa, anche relativi alla consulenza tecnica espletata.

IN VIA ISTRUTTORIA

Per mero scrupolo difensivo e senza l'inversione dell'onere della prova, si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

1. vero che durante l'esecuzione dei lavori il sig. [REDACTED] era presente ogni giorno;

20/10/04


2. vero che veniva effettuato un controllo giornaliero sullo svolgimento delle opere eseguite;
3. vero che il sig. [redacted] visionava ed approvava le opere eseguite;
4. vero che il sig. [redacted] modificava più volte i lavori di capitolato e giorno per giorno chiedeva alle maestranze la realizzazione di opere extra capitolato;
5. vero che le opere extra capitolato venivano eseguite in economia;
6. vero che la valutazione di tali lavori era stata concordata tra il [redacted] e la [redacted], con il pagamento delle ore di lavoro effettuate in base al costo dei materiali di noleggio e dell'attrezzatura;
7. vero che la [redacted] concludeva i lavori in data 19.12.2000;
8. vero che la [redacted] inviava al [redacted] il riepilogo dei lavori eseguiti
9. vero che la [redacted] invitava il [redacted] a definire i conteggi e le modalità di pagamento;
10. vero che trascorsi oltre 90 giorni dalla fine dei lavori la [redacted] inviava la fattura di fine lavori al [redacted]

Si indicano a testimoni:

- [redacted] res. In [redacted] via [redacted] n.
- [redacted] res. [redacted] via [redacted] sui cap. da 1 a

- [redacted] res. [redacted] sui cap. da 1 a

7.

Si chiede di essere ammessi a prova contraria su capitoli articolati da controparte.

Si chiede che sia disposta la chiamata a chiarimenti del Consulente Tecnico d'Ufficio Geom. [redacted] affinché renda chiarimenti sulle circostanze ed i conteggi di cui alla memoria critica del 13.01.2004, alla presenza dei consulenti tecnici di parte.




5

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n° 22098 R.G. 45550/2001, emesso in data 5/10/2001, il Tribunale di Milano ingiungeva al sig. ██████████ di pagare alla società ██████████ la somma di lire ██████████ oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, quale residuo credito vantato dalla ricorrente per l'esecuzione di lavori di rifacimento del manto di copertura dei tetti e la realizzazione del marciapiede presso le unità immobiliari dell'ingiunto site in ██████████ ██████████, via ██████████ il credito azionato era documentato dal "capitolato e descrizione delle opere", dalle fatture n. 14/2000, n. 19/2000 e n. 10/2001 e da alcuni documenti di trasporto.

Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 3/12/2001, proponeva opposizione l'ingiunto sig. ██████████ ██████████ il quale, contestando la pretesa monitoriamente azionata, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con il rigetto di ogni domanda avversaria, in subordine, la riduzione delle domande avversarie a quanto determinato di giustizia.

In atto di opposizione, in particolare, veniva esposto che il sig. ██████████ aveva appaltato i lavori per il rifacimento del manto di copertura dei tetti della propria abitazione alla ██████████ per il prezzo forfettariamente stabilito di lire ██████████ che durante l'esecuzione dei lavori il sig. ██████████ aveva chiesto l'esecuzione di ulteriori lavori extra capitolato per i quali non vi era stato alcun accordo sul corrispettivo; che le opere commissionate non erano



state correttamente eseguite nè erano state portate a termine. Ciò premesso, l'opponente contestava il conteggio di cui al rendiconto datato 9/2/2001 posto a base del decreto ingiuntivo sia per l'omessa detrazione di tutti i pagamenti già effettuati sia per la quantificazione dei lavori (specie quelli extra contratto) unilateralmente disposta dall'opposta nonchè per il fatto che il valore di detti lavori si sarebbe dovuto ridurre per le opere mancanti.

Costituendosi in giudizio l'opposta [REDACTED], contestando gli assunti dell'opponente ed eccependo la decadenza del diritto alla garanzia per i difetti dell'opera, chiedeva il rigetto dell'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. per la quantificazione delle opere extracontratto eseguite dall'opposta e per la valutazione di difetti e mancanze.

Indi, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il decreto ingiuntivo per cui è causa l'odierna parte opposta ha inteso azionare il proprio residuo credito per i lavori eseguiti presso l'immobile dell'opponente; detto credito, portato dalle tre fatture n. 14/2000, n. 19/2000 e n. 10/2001 per il complessivo importo di lire [REDACTED] IVA compresa, è costituito in parte dal saldo del prezzo pattuito per i lavori contrattuali ed in parte dal corrispettivo calcolato

dall'opposta per i lavori extra contratto commissionati dall'opponente: invero, come indicato nel riepilogo allegato alla lettera 9/2/2001 (prodotto dall'opposta insieme al "capitolato e descrizione delle opere" in sede di ricorso per decreto ingiuntivo di cui al doc. 1 fascicolo monitorio) e come ripetutamente confermato dall'opposta in corso di causa, il vantato credito di lire [REDACTED] + IVA risulta dalla detrazione, dall'importo di lire [REDACTED] pari al prezzo forfettariamente pattuito per le opere a capitolato, dell'importo di lire [REDACTED] relativo ad opere di capitolato non eseguite, di quello di lire [REDACTED] relativo ai pagamenti già effettuati dall'opponente a a titolo di acconto, con l'aggiunta dell'importo di lire [REDACTED] pari al corrispettivo quantificato dall'opposta per le opere extra contratto.


Premesso che è pacifico in causa che le parti ebbero a determinare per le opere contrattuali l'importo di lire [REDACTED] + IVA e che, rispetto a dette opere, l'opposta ha riconosciuto una detrazione di lire [REDACTED], va, quindi, detto che l'opponente ha resistito alla pretesa azionata con il decreto ingiuntivo non contestando di avere commissionato le opere extra contratto indicate dall'opposta nel proprio riepilogo del febbraio 2001 ma contestando, piuttosto, il corrispettivo, la quantità e la qualità delle opere extra contratto indicate in riepilogo dalla parte opposta.

Con riguardo alle doglianze dell'opponente per difetti delle opere, va esaminata l'eccezione sollevata dall'opposta di decadenza dalla garanzia per tardività della relativa denuncia.

Ad avviso di questo giudice tale eccezione, che muove dalla premessa secondo cui le opere sarebbero state portate a termine in data 19/12/2000 per essere poi state contestate dal committente solo a partire dal mese di maggio 2001, è infondata, posto che l'opponente ha contestato che i lavori siano terminati alla data indicata dall'opposto, avendo, anzi lamentato l'opponente la stessa mancata ultimazione dei lavori, che, inoltre, nel caso, non è possibile ritenere che sia avvenuta una consegna delle opere previa verifica delle stesse, posto che è pacifico che l'impresa appaltatrice ebbe a negare la propria collaborazione per la verifica in contraddittorio chiesta dal tecnico incaricato dal committente (docc. 4 e 5 parte opponente).

Con riferimento, poi, all'ulteriore questione inizialmente controversa in causa, ossia alla questione relativa all'ammontare dei pagamenti già effettuati dall'opponente, ad avviso di questo giudice detto ammontare va riconosciuto nell'importo di lire ██████████ pari a quanto accreditato all'opponente dall'opposto nel proprio conteggio riepilogativo, posto che l'opponente non ha dimostrato di aver pagato un importo superiore avendo, piuttosto, prodotto documenti che attestano pagamenti unicamente per il predetto importo di lire ██████████ (trattasi dell'unica fattura quietanzata, ossia la n. 11/2001 di cui al doc. 7 parte opponente e delle tre matrici di assegni di cui al doc. 8 parte opponente).

Quanto al valore dei lavori extracontratto effettivamente eseguiti, occorre fare riferimento agli accertamenti ed alle valutazioni di cui



alla C.T.U. espletata in causa che hanno consentito al C.T.U., all'esito di indagini accurate e tecnicamente corrette, svolte nel contraddittorio delle parti, di pervenire ad una quantificazione dei lavori eseguiti dall'opposta pari all'importo di euro [REDACTED] oltre IVA; detta indicazione va, peraltro, corretta con riguardo a talune imprecisioni ed errori di calcolo segnalati dalle parti, per cui la stima operata dal C.T.U. va, prima, secondo quanto evidenziato dall'opponente, diminuita dell'importo di euro [REDACTED] per l'inclusione fra le opere extracontratto stimate dal C.T.U. di un'opera che la parte opposta aveva inserito fra quelle contrattuali (cfr. il rilievo al punto A della memoria di osservazioni alla C.T.U. di parte opponente con riferimento alla prima voce indicata a pag. 4 della relazione del C.T.U.), e poi, secondo quanto evidenziato dalla parte opposta, va aumentata dell'importo di euro [REDACTED] per il mancato conteggio da parte del C.T.U. di detto importo, pure indicato, in sede di determinazione del totale delle forniture (cfr. il rilievo a pag. 4 della memoria di osservazioni alla C.T.U. di parte opposta con riferimento al conteggio di cui a pag. 10 della relazione del C.T.U.), ottenendosi così l'importo di euro [REDACTED], pari a lire [REDACTED], oltre IVA.

Quanto alla sussistenza ed alla quantificazione delle incompletezze e dei difetti lamentati dall'opponente, va, poi, condivisa la stima in proposito effettuata dal C.T.U. che ha determinato i costi per il completamento e per le riparazioni nell'importo complessivo di euro [REDACTED] pari a lire [REDACTED], oltre IVA.

Pertanto, a partire dal conteggio di cui al riepilogo del mese di febbraio 2001, detraendo dall'importo contrattuale di lire [REDACTED] l'importo di lire [REDACTED] per opere da capitolato non eseguite nonché l'importo di lire [REDACTED] per i pagamenti complessivamente effettuati dall'opponente, aggiungendo l'importo di lire [REDACTED] per lavori extracontratto e detraendo, infine, l'importo di lire [REDACTED], si determina il residuo credito ancora vantato dall'opposta nell'importo di lire [REDACTED] oltre IVA, pari a complessive lire [REDACTED] IVA compresa, pari a complessivi euro [REDACTED]

Trattandosi di importo differente da quello oggetto del decreto ingiuntivo, va revocato il decreto ingiuntivo e, accertato il minor credito dell'opposta nell'importo di euro [REDACTED] va condannato l'opponente al pagamento della somma suddetta, oltre interessi legali dalla data della domanda (notifica decreto ingiuntivo) al saldo.

Quanto alle spese, tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con la revoca del decreto ingiuntivo ed il riconoscimento di una ragione di credito dell'opposta in misura minore rispetto all'importo chiesto in sede monitoria, è possibile applicare un criterio di compensazione nella regolazione delle spese di lite, dovendosi peraltro porre a carico dell'opponente, secondo il criterio della soccombenza, la maggior parte delle spese sostenute dall'opposta; pertanto, ritenuto equo compensare le spese processuali dell'opposta convenuta nella misura di 1/3, ponendo a carico della parte attrice la restante frazione di 2/3, liquidate le spese

dell'opposta in complessivi euro [REDACTED], compensate le stesse nella misura di 1/3, l'opponente va condannato a rifondere all'opposta convenuta la restante frazione di 2/3, pari ad euro [REDACTED] (di cui euro [REDACTED] per esborsi, euro [REDACTED] per diritti ed euro [REDACTED] per onorari), oltre 12,5 % su diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A., dovendosi, del pari, definitivamente porre le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, per 1/3 a carico dell'opposta e per 2/3 a carico dell'opponente.

P.Q.M.


Il Tribunale di Milano, VII sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) accertato il minor credito dell'opposta [REDACTED] nell'importo di euro [REDACTED] (pari a lire [REDACTED], IVA compresa), condanna l'opponente [REDACTED] a pagare alla parte opposta l'importo di euro [REDACTED] oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;
- 3) condanna l'opponente a rifondere le spese di giudizio sostenute dall'opposta nella misura di 2/3, liquidate, in tale misura, in complessivi euro [REDACTED] (di cui euro [REDACTED] per esborsi, euro [REDACTED] per diritti ed euro [REDACTED] per onorari), oltre 12,5 % su diritti ed onorari per rimborso forfettario spese generali, oltre IVA e C.P.A., dichiarando compensata la restante frazione di 1/3; pone

definitivamente le spese di C.T.U. come liquidate in corso di causa,
per 1/3 a carico dell'opposta e per 2/3 a carico della parte
opponente.

Milano 31/5/2005

Il giudice unico
Luigi C...



IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Grazia Genco

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Grazia Genco

Ente: Tribunale di Milano

Data: 31/05/2005

Numero: 6901

Intestazioni: Appalto

Contenuto: appalto; garanzia per vizi e difetti; termini di decadenza e prescrizione; decorrenza; effetti; fattispecie